

Veronica **Manca**

Dignità e speranza, i principi guida nel viaggio verso la giustizia di Ambrogio Crespi. Brevi prime note a margine dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Milano in merito al differimento della pena in attesa della decisione sulla grazia.

Giurisprudenza Penale Web, 23 Giugno 2021

1. La storia di Ambrogio Crespi ha smosso l'opinione pubblica e ha interessato numerosi esperti del mondo del giornalismo, dell'avvocatura e della magistratura. A più voci, è stata narrata una storia di sensibilità verso il mondo della legalità e della cultura della pena che stride profondamente con le trame di un processo penale che ha, invece, decretato la responsabilità di Crespi, per concorso esterno in scambio elettorale-politico mafioso.

2. La straordinarietà della storia di Ambrogio Crespi ha motivato l'associazione di Nessuno Tocchi Caino all'ideazione di un Comitato, chiamato, appunto, "per Ambrogio Crespi": esigenze di corretta informazione sui temi della pena e della giustizia (in diretta contrapposizione a distorte narrazioni dei media e di una parte della politica) e necessità di sensibilizzazione della società, hanno portato alla creazione di un vero e proprio movimento a supporto del caso di Crespi, ma anche di tutti coloro che finiscono per essere, da imputati, condannati, a vittime di processi mediatici e di contraddizioni insite nel sistema processuale. Gli obiettivi del "Comitato per Ambrogio Crespi" sono infatti duplici, da quelli più ampi, diretti a sensibilizzare il Ministro della Giustizia, sulla riforma del processo (in altri termini, si vuole narrare la storia "della certezza del diritto, della speranza e della non violenza, raccogliendo l'appello del ministro della giustizia Marta Cartabia al giusto processo"), a quelli più specifici sul caso singolo di Crespi, per sostenere la difesa tecnica nel lungo percorso diretto sia alla revisione del processo, sia alla valutazione di rimedi sovranazionali, nonché all'iter diretto ad ottenere la grazia da parte del Presidente della Repubblica (così: "L'iniziativa accompagnerà gli avvocati nella revisione del processo e nel ricorso alla corte europea dei diritti dell'uomo").

3. Da qui, la proposizione da parte della difesa di domanda di grazia indirizzata al Presidente della Repubblica; istanza sostenuta da numerose associazioni, oltre da Nessuno Tocchi Caino, anche dalle Fondazione Francesco Venturino, Associazione Volontari Capitano Ultimo, Fondazione ONLUS a' voce d'è creature, Unione Italiana Forense, Associazione Sindrome di Marfan ODV, Asso.b.Us Onlus-Associazione Bambini Ustionati, Associazione Culturale Pranart.

Scopo unico quello di raccontare una verità diversa da quella che è stata accertata in sede processuale, e, in particolar modo, ciò che è emerso in relazione ad alcuni momenti salienti e fortemente critici di tutta la storia giudiziaria del Crespi: dalla revoca della misura cautelare in carcere per assenza di qualsivoglia esigenza cautelare; alla conferma da parte della Corte di Cassazione della sentenza emessa in secondo grado, nonostante il Procuratore Generale avesse ritenuto fondato il ricorso della difesa, per difetto di motivazione in primo e secondo grado proprio sulla riqualificazione del fatto in concorso esterno nel delitto di scambio elettorale politico-mafioso (pag. 2, ord.).

4. Oltre al profilo tecnico processuale, la difesa ha sostenuto la domanda in grazia in ragione dell'impegno profuso personalmente da Crespi, durante tutta la sua carriera di regista, praticamente tutta dedicata alla sensibilizzazione sui temi di contrasto alla criminalità, anche mafiosa. Innumerevoli sono, infatti, le opere realizzate da Crespi, che vengono citate nella domanda di grazia: dal docufilm "Enzo Tortora, una ferita italiana" del 2013, al docufilm "Capitano Ultimo" del 2014, a quello del 2016, realizzato all'interno dell'istituto penitenziario di Milano-Opera, "Spes

contra Spem-Liberi Dentro”, fino a quello del 2019 “Terra mia – non è un paese per santi” e così via. Così come altrettanto numerosi sono i premi e i riconoscimenti, anche internazionali, ricevuti da Crespi: l’attività di Crespi viene riconosciuta come un patrimonio educativo nelle scuole e “rieducativo” per le persone con un passato delinquenziale, o, che si trovano in stato di detenzione; rappresenta quindi un simbolo al contrasto alla criminalità organizzata; un esempio di riparazione anche per chi ha commesso gravi errori e crimini; una forma di educazione alla legalità e rieducazione ai valori della civiltà giuridica.

La grazia è perciò funzionale a restituire di significato il concetto di Giustizia, non solo formale, ma anche sostanziale, dato che “l’applicazione della legge verrebbe a confliggere con un sentimento più alto di giustizia sostanziale” (pag. 3, ord.).

5. Contestualmente alla domanda di grazia, viene presentata dalla difesa anche istanza di differimento facoltativo della pena, a titolo provvisorio, al Magistrato di Sorveglianza di Milano, motivata dalla pendenza del procedimento per la clemenza (così: art. 147, co. 1 n. 1 c.p.). La richiesta, tuttavia, viene, in prima battuta, rigettata e trasmessa d’ufficio, per il proseguo della trattazione, dinanzi al Tribunale di Sorveglianza. In fase monocratica, tuttavia viene già acquisita documentazione di rilievo che verrà poi riesaminata dal Collegio, e, soprattutto riletta in chiave funzionale all’istituto per il quale è stata richiesta: un differimento facoltativo della pena, previsto dalla legge, anche nelle forme della detenzione domiciliare, unicamente diretto all’esaurimento del procedimento per la grazia. Non si vuole, infatti, entrare nel merito del percorso rieducativo di Crespi, né sulla pena, né tanto meno sulle chance di risocializzazione del condannato, bensì ottenere la sospensione dell’esecuzione (previsione espressamente prevista ai sensi del co. n. 1, n. 1) dell’art. 147 c.p.), nelle more della trattazione del procedimento per la grazia.

6. La delimitazione del perimetro di valutazione demandato alla Magistratura di Sorveglianza, in tale sede, non è momento di poco conto, dato che il Tribunale di Sorveglianza di Milano lo rammenta in premessa. In questo caso, infatti, il Tribunale di Sorveglianza, pur effettuate le dovute valutazioni sulla persona del condannato e sull’entità della pena, deve esprimersi unicamente in relazione alla domanda di grazia e alle relative prognosi di fondatezza: “il potere di sospendere la pena attribuito al Tribunale di Sorveglianza è storicamente e sistematicamente collegato alla possibilità di formulare, ad opera di detto organo giurisdizionale, una qualche prognosi sulla domanda di grazia, qualunque sia la pena da espiare” (così: Cass. pen., Sez. I, n. 1951/2010; pag. 6, ord.). Si rammenta, perciò, che: “la ratio della previsione resta quella di impedire che il condannato che potrebbe beneficiare della grazia sia ristretto in carcere in attesa della decisione senza effettiva necessità”.

7. Secondo il Collegio, quindi, chiariti i limiti di valutazione, la richiesta avanzata dalla difesa è perfettamente ammissibile, dato che non sono trascorsi quei sei mesi di tempo massimo, in forza dei quali non può più essere differita la pena, dal passaggio in giudicato della sentenza di condanna (co. 2 dell’art. 147 c.p.).

8. Nel merito, poi, il Tribunale di Sorveglianza ravvisa la sussistenza del fumus di non manifesta infondatezza della domanda di grazia, tenuto conto (i) dell’impegno umano e professionale di Crespi, ampiamente profuso sui temi della difesa della legalità e della lotta alla criminalità, anche di tipo mafiosa, (ii) la realizzazione di opere, che hanno ricevuto attestazioni e premi anche internazionali e che rappresentano, all’unanimità, un patrimonio educativo e culturale per le nuove generazioni. Non solo non esistono “coni d’ombra” nella vita e nella persona di Crespi, ma viene dato atto di come quest’ultimo abbia indirizzato tutta la sua esistenza a “produzioni pubblicamente riconosciute come di alto valore culturale, di denuncia sociale e di impegno civile, ed efficaci strumenti di diffusione di messaggi di legalità e di lotta alla criminalità organizzata” (pag. 7, ord.).

9. La fondatezza della domanda di grazia, per il Tribunale di Sorveglianza, si coglie tutta in un passaggio dell'ordinanza stessa, per cui: "La difficoltà di conciliare il condannato per concorso esterno in associazione mafiosa di ieri (e questo a prescindere dalle tesi difensive che hanno sostenuto e ancora oggi sostengono l'innocenza del soggetto) con l'uomo di oggi, divenuto un simbolo positivo anche della lotta alla mafia, ed il conseguente disorientamento che anche pubblicamente ha generato la sua incarcerazione, appaiono indicativi, della sussistenza del fumus di non manifesta infondatezza della domanda di grazia, quale mezzo di riparazione in senso equitativo e di rimedio alle possibili incoerenze del sistema rispetto al senso di giustizia sostanziale" (pag. 7, ord.).

10. Superata, quindi, la questione della "non manifesta infondatezza" della domanda di grazia, importante è il passaggio dedicato alla valutazione della pericolosità sociale e dei collegamenti con la criminalità organizzata (dato che tecnicamente il reato titolo esecutivo è annoverato all'interno del co. 1 dell'art. 4-bis ord. penit. e postulerebbe la collaborazione con la giustizia, ai sensi dell'art. 58-ter ord. penit.): per quanto tale valutazione non rientri nell'oggetto della domanda funzionale ad ottenere la grazia, il Tribunale di Sorveglianza evidenzia come, nel caso di specie, si possa comunque parlare di un'ipotesi di c.d. collaborazione "fittizia", ovvero di collaborazione impossibile, proprio per il tipo di reato addebitato a Crespi. Si tratterebbe infatti di un concorso esterno rispetto ad un fatto di reato integralmente già accertato in tutti i suoi elementi essenziali (dai responsabili, alle modalità della condotta, ai ruoli, alle dinamiche di fatto; ai moventi, ecc.); del resto le stesse informative, da quella della Procura Distrettuale, a quella Nazionale Antimafia non hanno portato elementi nuovi significativi; né le informazioni di polizia hanno riportato elementi contrari indici di collegamenti attuali. Anche la stessa posizione processuale tenuta da Crespi, il quale ha sempre proclamato la propria innocenza, non può essere letta negativamente (come indice di una volontà "non collaborante" o "silente"): fermo restando il diritto al silenzio, anche in fase esecutiva, lo stesso comportamento di Crespi tenuto successivamente alla scarcerazione per revoca della misura cautelare in carcere, a quello di oggi, rappresenta un elemento sufficiente per decretare l'assenza di qualsivoglia legame con la criminalità (essendone divenuto proprio un simbolo di lotta). Tutti elementi che vengono valutati scrupolosamente dal Tribunale di Sorveglianza per evidenziare l'assenza di pericolosità sociale da parte di Crespi e per fugare qualunque criticità in ordine a pericoli di fuga (meramente ipotetici, dato il forte radicamento di Crespi con il territorio, con la società e con la propria famiglia).

11. Sulla base di questo lungo e articolato iter motivazionale, il Tribunale di Sorveglianza di Milano propende per la sospensione dell'esecuzione della pena, per il termine massimo di sei mesi, senza la necessità di prevedere misure contenitive, quali quelle della detenzione domiciliare (pag. 9; ord.).

12. La lettura dell'ordinanza in esame non può non destare una generale sensazione di soddisfazione: una prima tappa di legalità e di cultura costituzionale della pena sembra essere stata raggiunta; certo il percorso per la Giustizia è lungo, tortuoso e non necessariamente dall'esito certo e rassicurante; certo gli ostacoli sono molti, le difficoltà ancora di più, ma ciò che rileva è il riconoscimento della funzione educativa alla legalità e alla rieducazione della pena dell'impegno umano e dell'opera professionale di chi come Ambrogio Crespi ha dedicato tutta la propria esistenza – con i fatti e i dati alla mano – alla lotta alla mafia, alla criminalità, all'ingiustizia in nome della legge, della Costituzione e di un senso profondo di civiltà giuridica.